

FACOLTÀ DI FARMACIA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE" (CLASSE L-29)**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" (classe L-29), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/regolamenti>.
2. Il Corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" (classe L-29) afferisce alla Facoltà di "Farmacia". L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" di seguito indicato con CCL, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" (classe L-29), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, è consultabile on line all'indirizzo www.farmacia.unimore.it ed è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" (classe L-29) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso un test da svolgersi secondo il calendario riportato sul sito di Facoltà (<http://www.farmacia.unimore.it>) Per gli studenti che non dimostrino di avere le conoscenze richieste sarà attivato un corso di tutorato. Gli studenti che non hanno superato il test alla fine del primo semestre, contraggono un obbligo formativo nelle materie oggetto del test non superato. L'obbligo formativo deve essere recuperato entro il 31 luglio del 1° anno di corso e comunque prima di sostenere l'esame di:
 - "Fisica/Matematica" (si deve recuperare l'obbligo formativo in Matematica e Fisica);
 - "Chimica generale con elementi di Chimica Inorganica", "Chimica Organica", "Biologia Vegetale", "Istologia e Anatomia umana", "Botanica delle piante officinali/Tecniche farmacognostiche" (si deve recuperare l'obbligo formativo in Chimica e Biologia).Lo studente che entro il 31 luglio del 1° anno non avrà colmato l'obbligo formativo non potrà iscriversi al II anno, ma dovrà ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Lo studente può comunque chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo la disciplina prevista da quest'ultimo.
Uno studente che intende trasferirsi ed è iscritto al primo anno di un altro corso di

studio, deve superare, in una delle date utili, i test previsti per la valutazione delle conoscenze richieste per l'iscrizione al corso di laurea. Se così non fosse si vedrà attribuire un obbligo formativo in una o più delle materie oggetto di verifica.

Nel caso in cui lo studente che chiede il trasferimento sia iscritto/iscrivibile ad un anno successivo al primo, se non ha sostenuto esami in una delle materie oggetto di verifica o non ha superato il test previsto per la valutazione delle conoscenze richieste, gli viene attribuito un obbligo formativo in quella materia.

Nel caso lo studente, iscritto al primo o ad anni successivi, abbia sostenuto esami in una o più delle materie oggetto di verifica non gli viene attribuito l'obbligo formativo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" (classe L-29) può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, consultabile on line all'indirizzo www.farmacia.unimore.it e riportato nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" (classe L-29), l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, sono definiti nell'Allegato 3, consultabile on line all'indirizzo www.farmacia.unimore.it. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il sito della Facoltà di Farmacia e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 28 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, delle quali 8 riservate all'attività frontale in aula o ad attività di laboratorio a gruppi, 13 riservate ad esercitazioni individuali.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 3, è previsto un accertamento finale dalla conclusione del corso, solo nelle sessioni d'esame previste come da calendario didattico pubblicato sul sito di Facoltà.
Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come unica attività).
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità

dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

3. E' prevista la possibilità di effettuare prove di accertamento in itinere soltanto per le materie del 1° anno. Tali prove non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
4. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, verrà verificata attraverso il superamento di un placement test da sostenere nel mese di settembre. Per coloro che conseguono dal test il livello B1 e superano la parte finale del test relativa ad un lessico specifico per la Facoltà di Farmacia è prevista la convalida dei crediti formativi universitari relativi alla lingua straniera. Per coloro che non supereranno tale prova è previsto un ciclo di lezioni di tutorato svolte da un docente madre-lingua. Per gli accertamenti successivi verrà seguito lo stesso calendario proposto per gli esami di profitto.

Le ulteriori attività formative, ossia le conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, verranno verificate mediante prova di idoneità e, se presenti nell'Allegato 3, verranno riconosciute dal docente responsabile dell'attività, e nel caso fossero proposte dallo studente, verranno riconosciute dal CCL secondo le modalità indicate nell'articolo 10 comma 5 del presente regolamento.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati dal tutor scientifico ed riconosciuti dal CCL sulla base delle attestazioni delle attività svolte dallo studente, secondo le modalità indicate sul sito di Facoltà.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal CCL, ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di studio, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

5. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 3, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea, oppure il conseguimento di un'idoneità.
7. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro cinque anni accademici consecutivi decade dallo status di iscritto.

Art. 5 – Prova finale

1. Per essere ammessi alla prova finale occorre aver conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi.
2. La prova finale consiste nella produzione di un elaborato scritto (in italiano o in lingua inglese) e nella sua discussione di fronte ad una Commissione. Potrà avere le seguenti modalità di svolgimento:
 - raccolta ed elaborazione critica di materiale bibliografico o di altri dati inerenti contenuti culturali e professionali del corso di laurea (tesi compilativa);
 - attività sperimentale presso un laboratorio di ricerca in cui opera un docente della Facoltà, o di altre strutture pubbliche o private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni (tesi sperimentale).
3. La tesi di Laurea verrà coordinata da uno o più relatori scelti tra i docenti e ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia e, previo parere del presidente del Consiglio del Corso, di altre Facoltà italiane o di paesi aderenti alla UE, nonché, di centri di ricerca italiani e stranieri o di aziende od enti privati operanti nel settore erboristico. Nel caso in cui venga indicato un secondo relatore, questo assumerà gli stessi diritti e doveri del primo relatore. Non è possibile indicare più di due relatori.

Infine, è possibile indicare un correlatore, figura facoltativa che ha la funzione di affiancare il primo relatore e l'eventuale secondo relatore, nell'assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento della tesi. Il correlatore viene indicato dal relatore al laureando, ed è di norma un esperto, docente universitario e non, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta. Il suo nome potrà eventualmente comparire sul frontespizio della tesi e potrà essere aggregato, in soprannumero, alla Commissione di Laurea, ma senza diritto di voto e senza alcun punteggio a disposizione.

4. La domanda di tesi può essere presentata dagli studenti al Coordinatore Didattico a partire dall'inizio del secondo semestre del terzo anno. Il Coordinatore Didattico provvede all'assegnazione delle tesi, in funzione delle richieste degli studenti e delle disponibilità dei docenti.

Al secondo semestre del terzo anno sono proposti gli argomenti delle tesi per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche.

Le modalità per l'ammissione all'esame di laurea sono riportate sul sito di Facoltà secondo le indicazioni delle Segreteria studenti.

Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà di Farmacia e sono composte da 7 docenti di ruolo dell'Ateneo secondo le indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. La tesi può essere presentata anche in lingua inglese, e la valutazione finale è espressa in centodecimi con possibilità di lode ed encomio. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.
3. Il voto finale è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata sulla base dei CFU di ogni singolo insegnamento;
 - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.

Il voto di laurea viene assegnato secondo i criteri stabiliti dal CCL.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni). E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria.
2. Il Corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" (classe L-29) prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.
3. Lo studente che opta per il regime di tempo parziale, deve presentare all'inizio dell'a.a. al CCL per l'approvazione, un piano di studio individuale che comprenda insegnamenti dell'anno di corso in cui è iscritto, ordinati secondo una logica propedeutica.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito presentando l'apposita domanda entro il 31 dicembre .
Nel caso lo studente non abbia acquisito nella precedente carriera conoscenze relative alle discipline del test di ingresso (matematica e fisica, chimica e biologia), deve superare il test secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
3. I singoli esami di profitto, sostenuti da uno studente nella precedente carriera, hanno validità di 8 anni e dopo tale termine il CCL potrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo, eventualmente, alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
4. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
 - a) Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Ulteriori riconoscimenti di eventuali CFU del medesimo settore scientifico disciplinare potranno essere effettuati dal CCL, sentito il parere dei docenti interessati a seguito della verifica dei contenuti dei corsi. Per permettere la verifica dei contenuti lo studente dovrà presentare, all'atto della richiesta di iscrizione, i programmi dettagliati dei corsi di cui si chiede il riconoscimento. Nel caso in cui dalla verifica dei contenuti emerga la necessità di un colloquio integrativo, esso dovrà vertere su argomenti concordati dal docente responsabile del corso ed approvati dal CCL.
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o di altra Università, appartenente ad una classe diversa, i riconoscimenti potranno essere effettuati dal CCL sentito il parere dei docenti interessati a seguito della verifica dei contenuti seguendo le modalità di cui al punto b).
2. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - a) Se l'esame viene riconosciuto integralmente viene confermato il voto già esistente;
 - b) Se è richiesto un colloquio integrativo il voto sarà una media tra il voto già ottenuto e quello del colloquio integrativo.

Art. 10 –Piani di studio

1. Per piano di studio si intende l'elenco delle attività formative di cui all'Allegato 3. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
2. Fanno parte del piano degli studi le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e le altre attività formative.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente (art.10, comma 5, lettera a, D.M. 270/2004 dovranno essere coerenti con il progetto formativo e potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Lo studente potrà optare fra "materie a scelta" già approvate dal Consiglio di Facoltà e indicate nel manifesto degli studi di cui all'Allegato 3, o chiederne al CCL, se presenti in altri corsi di studio, l'autorizzazione alla frequenza. La presentazione di tale domanda non dovrà superare la data del termine dell'iscrizione al terzo anno di corso.
3. Il Consiglio di corso valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione.
Il piano di studio di cui all'Allegato 3 e compilato via web secondo le indicazioni stabilite, si intende automaticamente approvato.

4. Il superamento dell'esame di profitto delle attività formative autonomamente scelte dallo studente (art.10, comma 5, lettera a, D.M. 270/2004) porterà all'acquisizione del numero di CFU che a loro compete.
5. Le ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d, DM 270/2004) saranno riconosciute dopo opportuna prova di idoneità.

La richiesta di riconoscimento di ulteriori attività formative, non previste dal Manifesto degli studi di cui all'Allegato 3, deve essere presentata sul modulo scaricabile dal sito web di facoltà o ritirabile presso la Segreteria studenti, nel quale deve essere chiaramente indicate il tipo di attività svolta (seminario, corso di formazione, tirocinio, etc.). In allegato devono essere consegnati: per seminari, corsi di formazione etc. copia del certificato di frequenza della attività svolta, in cui si possa facilmente riconoscere l'ente o azienda che ha promosso l'attività, la data o il periodo di svolgimento, il programma e il risultato della prova di idoneità.

Per quanto riguarda i tirocini formativi e di orientamento saranno applicate le regole già riportate sul sito di Facoltà.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche.
2. A tale scopo il CCL si avvale della "Valutazione della didattica" di Ateneo e della "Commissione didattica" di Facoltà come fonti di dati per la discussione sulla qualità dell'attività didattica.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL può attivare, d'intesa con la Commissione didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea in "**Scienze e Tecnologie Erboristiche**" (classe L-29) attivato presso la Facoltà di Farmacia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.farmacia.unimore.it e www.unimore.it.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

Allegato 1: RAD

Allegato 2: Offerta formativa 2009/10

Allegato 3: Organizzazione didattica